

TI_GERICHTE 36.2001.18 vom 10. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2001.18

FR: TI_GERICHTE 36.2001.18 du 10 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 36.2001.18 del 10 maggio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 15

marzo 2000. Vista la natura delle affezioni accertate dal dott. _____, ed ancora dal dott. _____, senza la necessità di ricorrere ad un medico fiduciario per la lettura delle certificazioni (_____ non ha fornito a questo TCA un rapporto del suo medico fiduciario e non ha comprovato, come si poteva dalla stessa esigere, tale intervento), appariva chiaramente che al momento della sottoscrizione del questionario la signora _____ era affetta da patologie – che l’hanno indotta a vedere il dott. _____ il giorno dopo la firma del questionario – importanti sottaciute all’assicuratore (domanda 1). Non solo. Il certificato del dott. _____ attesta in maniera chiara che _____ è stata reticente circa precedenti trattamenti medici (domanda 6). In merito ad un trattamento medico in corso (domanda 5) l’attestazione del dott. _____ indica precisamente l’inizio del suo ultimo intervento nel 16 marzo 2000, ossia successivamente alla firma del questionario da parte della datrice di lavoro. La risposta fornita dall’assicurata è, quindi, letteralmente giusta poiché la nuova terapia del dott. _____ è cominciata il giorno successivo la firma del questionario. A tale domanda l’assicurata doveva rispondere comunque in maniera maggiormente dettagliata specificando almeno la patologia già sofferta in passato e la necessità di ricorrere all’aiuto del proprio medico curante come avvenuto proprio il giorno successivo la sottoscrizione del formulario da parte della datrice di lavoro. Dal certificato medico del dott. _____, come visto, apparivano specificatamente tutti gli elementi per ritenere l’esistenza di una reticenza alle domande 1, 6 e – nei limiti citati – alla domanda 5. Questo TCA non ha ritenuto invece esistere una reticenza in merito alla domanda 2 per l’assenza di una incapacità lavorativa al momento della sottoscrizione del questionario ed al momento d’entrata in vigore del contratto fino al successivo 24 marzo 2000. D’altra parte la _____ non ha avuto bisogno di ricorrere ad ulteriori accertamenti fattuali per dichiarare di dipartirsi dal contratto il

E. 20

luglio successivo. La convenuta non ha infatti postulato dai medici curanti informazioni maggiori, non ha richiesto ulteriori informazioni ad esempio al farmacista della signora _____, non ha chiesto alla signora _____ circostanze concrete particolari. I due certificati medici, l’ultimo giunto il 15 giugno 2000, sono stati ritenuti più che ampiamente sufficienti per ammettere la reticenza. D’altra parte le patologie così come descritte non imponevano neppure la consultazione di un medico fiduciario per una loro valutazione. Una grave artrosi inter falangeale erosiva e distruttiva ed un grave stato ansioso depressivo, alla luce dei tempi di sottoscrizione del questionario e di visita da parte del dott. _____ il

16 marzo 2000, lasciavano capire anche al collaboratore profano della Cassa Malati _____ l'esistenza di patologie che non potevano essere nate nel corso di una notte. Questo TCA ritiene che, alla luce del tenore del certificato medico del dott. _____ m, _____ disponesse di tutti gli elementi tali per ammettere le reticenze considerate in corso di motivazione in data 8 giugno 2000. Il certificato medico del dott. _____ appare, su tutti gli aspetti d'interesse ritenuti per comunicare la volontà della _____ di recedere dal contratto (scritto del 20 luglio 2000), completo esauriente e comprensibile senza necessità di ricorrere a sua interpretazione da parte di un medico. Dall'8 giugno 2000 _____ disponeva di tutti gli elementi per recedere dal contratto e, da quella data, disponeva di un termine di 4 settimane per farlo. Non avendolo fatto nei tempi imposti dalla legge (con scadenza il 6 luglio 2000) il contratto deve essere ritenuto vincolante per la parte convenuta anche con riferimento alla parte attrice. Anche se si volesse ammettere che solo con la certificazione medica del dott. _____, che non solo indica le stesse patologie segnalate dal suo collega dott. _____ ma le qualifica entrambe di "gravi", la Cassa ha avuto gli elementi (confermati ed anzi rafforzati rispetto a quanto già a sua conoscenza) per considerare una reticenza e quindi recedere dal contratto, la dichiarazione unilaterale di volontà della convenuta è tardiva (se il termine partisse infatti il 15 giugno 2000 la scadenza sarebbe stata il 13 luglio 2000). 2.7. Alla luce di quanto precede il contratto concluso con effetto al 1 marzo 2000 tra la stipulante _____, e per essa la signora _____, e la _____ è da ritenere valido ed esplicante i suoi effetti. La signora _____ ha presentato due patologie ben precise che i medici curanti, in maniera rimasta non contestata da parte della Cassa, hanno considerato come inabilitanti l'attività lavorativa al 100%. _____ afferma unicamente, nel suo allegato di risposta, che la parte attrice non sarebbe legittimata, a seguito della rescissione del contratto, a far valere le sue pretese, essa non ha però contestato né la patologia psichica e neppure quella reumatologica e non ne è stata contestata l'intensità tale da impedire l'attività lavorativa in maniera completa. Questo TCA ritiene che i certificati medici emessi da due seri ed affermati professionisti, di cui uno specialista in reumatologia, certificati che indicano un'inabilità al lavoro del 100% della parte attrice, rimasti senza contestazione, debbano essere ritenuti come valida dimostrazione di una incapacità di guadagno della signora _____ tale da imporre alla Cassa il versamento delle indennità giornaliere contrattualmente stipulate. La _____ dovrà versare allora a _____ le indennità giornaliere cui l'attrice ha diritto conformemente al contratto e che saranno calcolate dalle parti (riservata la facoltà di adire nuovamente questo TCA) a partire dal 24 aprile 2000 e sino alla durata dell'incapacità di guadagno. 2.8. Alla luce di quanto precede la petizione va allora accolta con il presente giudizio esente da spese. Ritenuto il patrocinio del _____ in favore della signora _____, necessario alla luce della complessità della fattispecie e delle condizioni di salute della stessa, appare giustificato condannare la parte soccombente al versamento alla parte attrice di un importo di CHF 600.- a titolo di ripetibili (cfr. TFA 8 luglio 1997 in re D. e 30 settembre 1998 in re F.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.